

D. Supporto e condizionamento

Trattandosi di un fondo recentemente riordinato ed inventariato, idoneamente condizionato e conservato, collocato in appositi locali, dotati di idonee misure di sicurezza e prevenzione incendi e di adeguata sala per la consultazione, il coefficiente di valutazione è ottimo.

Valutazione: 8,1

E. Rilevanza per la ricerca storica

Per la ricerca storica-artistica del '900 e del contemporaneo, il fondo è senz'altro della massima rilevanza in quanto l'istituzione nacque all'inizio del secolo scorso con il preciso scopo di dare all'arte italiana contemporanea la massima visibilità. Il materiale documentario che compone il fondo costituisce una fonte di primaria importanza non solo per la documentazione tradizionale conservata ma anche per quella meno tradizionale quali i ritagli di giornale, le fotografie, i filmati, i cataloghi italiani e stranieri, le edizioni rare che ne costituiscono parte integrante e che permettono agli studiosi del settore e a quanti si avvicinano a tali fonti di avere uno strumento di consultazione e di studio completo.

All'inventario analitico a stampa, scientificamente condotto e agli altri strumenti predisposti, viene data la valutazione di 4,1.


All'impatto che tale documentazione ha con il mondo della cultura artistica 3,5.

In totale la valutazione del punto E è di: 7,6

F. Rarità e pregio

Trattandosi di documentazione relativa al '900 e al contemporaneo, non se ne può valutare appieno la rarità in quanto, sia pure in maniera frammentaria, parte della documentazione può trovarsi in diverse località sia in Italia che all'estero, (v. cataloghi, pubblicazioni, rassegna stampa, filmati) ma certamente non raccolta in un'unica sede e in modo completo e funzionale alla documentazione prodotta.

Considerando quindi il pregio della documentazione per la sua completezza, per il continuo aggiornamento, per gli strumenti approntati per rendere facilmente fruibile il materiale, il cui interesse travalica i confini italiani, si dà la valutazione di 9.



I coefficienti analiticamente valutati dal punto B al punto F danno un totale di 31,9.

Tale numero moltiplicato per il parametro A, che per i metri lineari 300 dell'Archivio Biblioteca ammonta a € 1.549.371,00, dà la valutazione complessiva di € 49.424.934,9.

In considerazione del rilevante numero di edizioni a stampa e dei cataloghi frammentati alla documentazione originale, la valutazione finale dell'Archivio Biblioteca viene ridotta del 30% pari a:

€ 34.597.454,43

L'Archivio Biblioteca della Quadriennale di Roma viene quindi valutato:

€ 34.597.454,43

(€ trentaquattromilionicinquēcentonovantasettemilaquattrocentocinquantaquattro/43)

A tale valutazione va aggiunta quella relativa agli archivi personali, acquisiti a vario titolo dalla Quadriennale e per i quali è intervenuta separata dichiarazione di notevole interesse storico da parte della Soprintendenza Archivistica per il Lazio.

Archivio Nino Bertocchi

Nino Bertocchi (1900-1956)

Pittore, scrittore, critico d'arte, docente di scenografia.

Si tratta di documentazione parziale costituita da corrispondenza conservata in n. 4 buste contenenti 772 lettere, 213 cartoline, 10 articoli di giornale, 4 fotografie e 3 cataloghi, per gli anni 1924-1956, con documentazione fino al 2005.

L'archivio, recentemente inventariato, è stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante dalla Soprintendenza Archivistica per il Lazio l'8 febbraio 2007 (all.6).

Buste 4

Valutazione:

A - Primo parametro € 5.164,57 x 0,50 metri lineari = € 2.582,28

Coefficiente B (discreto) 2,1

Coefficiente C (Periodo storico secolo XX) 0,1

Coefficiente D (discreto)	4,1
Coefficiente E (inventario)	4
(consultazione)	2
Coefficiente F (rilevanza locale)	6

	18,3

€ 2.582,28 x 18,3 = € 42.255,82

Valutazione € 42.255,82

(Euro quarantaduemiladuecentocinquantacinque\82)

Archivio Elena La Cava

Elena La Cava (1924-2005)

Pittrice, decoratrice, scenografa, gallerista, editrice d'arte.

L'archivio è costituito da 39 scatole contenenti carteggi, fotografie, materiali a stampa, cataloghi della Galleria 'Il Luogo', riferiti alla sua attività per gli anni 1950-2005. Nell'archivio sono conservati 3 contenitori con serigrafie, multipli, libri oggetto, opere originali degli anni settanta/ottanta pubblicati dalle Edizioni Elle Ci, fondata e gestita da Elena La Cava. Il materiale archivistico è dotato di un elenco di consistenza. L'archivio è stato dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza Archivistica per il Lazio il 26 ottobre 2008 (all.7).

	Buste	35
A - Primo parametro	€ 5.164,57 x 3 metri lineari	= € 15.493,71
Coefficiente B (discreto)	2,1	
Coefficiente C (periodo storico secolo XX)	0,1	
Coefficiente D (discreto)	3	
Coefficiente E (elenco)	1,1	
(consultazione)	1,1	
Coefficiente F (rilevanza locale)	5,1	

	12,5	

€ 15.493,71 x 12,5 = € 193.671,37

In considerazione del rilevante numero di edizioni a stampa, di documenti in copia frammisti alla documentazione originale, la valutazione finale dell'Archivio Elena La Cava viene ridotta del 50% pari a: € 96.835,68

A tale valutazione si aggiunge quella per gli oggetti artistici (n.30 serigrafie e edizioni di multipli di artisti diversi) € 3.000,00.

€ 96.835,68 + € 3.000 = € 99.835,68

Valutazione € 99.335,68

(Euro novantanovemilatrecentotrentacinque\68)

Archivio Ercole Drei

Ercole Drei (1886-1973)

Pittore, scultore, docente di scultura.

L'archivio comprende corrispondenza, scritti autografi, fotografie, materiali a stampa per gli anni 1908-1973 con documenti fino al 2005 (25 fascicoli di carteggio, 687 fotografie di sue opere, 314 clichè, 29 fotografie di opere di pittura e scultura di autori diversi, cartoline, inviti, cataloghi)

L'archivio non è inventariato, ma dotato di elenco consistenza. L'archivio è stato dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza Archivistica per il Lazio il 22 giugno 2004 (all.8).

Buste 17

Valutazione:

A - Primo parametro € 5.164,57 x 2 metri lineari = € 10.329,14

Coefficiente B (discreto)	2,1
Coefficiente C (Periodo storico secolo XX)	0,1
Coefficiente D (discreto)	3
Coefficiente E (elenco)	1,1
(consultazione)	2
Coefficiente F (rilevanza locale)	6

16,3

€ 10.329,14 x 14,3 = € 147.706,70

In considerazione del rilevante numero di edizioni a stampa, di documenti in copia frammisti alla documentazione originale, la valutazione finale dell'Archivio Ercole Drei viene ridotta del 50% pari a: € 73.853,35

Valutazione € 73.853,35

(Euro settantatremilaottococinquantatre\35)

CONCLUSIONI

Valutazione del patrimonio archivistico della Fondazione "La Quadriennale di Roma"

Archivio Biblioteca Quadriennale di Roma (1905-2001 con documenti fino al 2008) unità archivistiche 15.054	€ 34.597.454,47
Archivio Nino Bertocchi (1924-1956) 4 buste	€ 42.255,82
Archivio Elena La Cava (1950-2005) 35 buste	€ 99.335,68
Archivio Ercole Drei (1908-1973) 17 buste	€ 73.853,35

Totale valutazione	€ 34.812.899,32
(Euro trentaquattromilioniottocentododicimilaottocentonovantanove\32)	

Roma,

dott. Lucia Salvatori
Ispettore Archivistico o.


Lucia Salvatori

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
VERBALE IN GIUDIZIO

Atto 18/3/09 avanti al sottoscritto Giudice **IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA**
 è presente il sig. SALVATORI LUIGIA **Dott.a Raffaella ARCANGELI**
 nato a Roma il 16/10/1940
 identificato con Tessera M. Beni Culturali N. 764985
 rilasciato da M. Beni Culturali il 8/8/2000
 Il quale assevera con giuramento di rito, previa le
 ammonizioni di legge, il suesposto atto.
 Letto confermato e sottoscritto.

N° 820 del registro degli
Atti amm.vi e stragiudiziali

Firma X
Luigi Salvatori


**IL FUNZIONARIO
 IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA**
Dott.a Raffaella ARCANGELI

Q La Quadriennale di Roma				
PROTOCOLLO IN ARRIVO				
19 MAR 2009				
prot. n. 370 - xxv				
distribuzione interna	P	OG	AS	AN UN



all. 1

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

IL DIRETTORE GENERALE

238/2007
16.01.25/13.6
8771.RO.33

VISTO il D.P.R.30 settembre 1963, n. 1409, relativo all'ordinamento degli Archivi di Stato;

VISTO il D.P.R.3 dicembre 1975 n.805 relativo all'organizzazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche;

VISTO il D.M. del 13 settembre 1996, registrato alla Corte dei Conti il 9 aprile 1997 rg. 1, fg.101, relativo alle competenze del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali e dei dirigenti;

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998,n.368 relativo all'istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

VISTO l'art.44 del citato D.P.R. n. 1409 che detta norme per la nomina e la conferma degli Ispettori Archivistici Onorari e ne specifica i compiti;

CONSIDERATA l'opportunità di nominare- sentito il Soprintendente Archivistico per il Lazio - Ispettore Archivistico Onorario, la dott.ssa Lucia Salvatori Principe;

UDITO il Comitato Tecnico Scientifico per gli Archivi che, nella seduta del 3 dicembre 2007, ha espresso parere favorevole;

D E C R E T A

La dott.ssa Lucia Salvatore Principe è nominata Ispettore Archivistico Onorario per il Lazio per il triennio 1.1.2008 - 31.12.2010, ai sensi e per gli effetti dell'art.44 del D. P. R. 30 settembre 1963, n. 1409.

Roma, 18/12/2007

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Maurizio Fallace)



del. 2

*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

RITENUTO di dover conseguentemente approvare, ai sensi del decreto n. 419/1999, lo statuto della Fondazione "LA QUADRIENNALE DI ROMA", nel testo allegato.

DECRETA

1. E' approvato, ai sensi del decreto n. 419/1999, l'allegato statuto della Fondazione "LA QUADRIENNALE DI ROMA", come adottato dai commissari ad acta con atto prot. 329-II/F del 1 marzo 2001.

Roma, li 2 marzo 2001

[Signature]
IL MINISTRO

STATUTO FONDAZIONE “LA QUADRIENNALE DI ROMA”

Articolo 1 Costituzione

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, la Fondazione denominata “La Quadriennale di Roma”, di seguito denominata “Fondazione”. Essa prosegue l'attività svolta dall'Ente Pubblico “Esposizione Nazionale Quadriennale d'arte di Roma”, già disciplinato con regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, e ad esso succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
2. La Fondazione ha sede in Roma, Via Nazionale, presso il Palazzo delle Esposizioni, il cui uso ad opera della Fondazione per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è regolato da apposita convenzione con il Comune di Roma.

Il Comune di Roma può stabilire in accordo con la Fondazione una sede diversa da quella del Palazzo delle Esposizioni in Via Nazionale destinando a tale scopo altro edificio per lo svolgimento delle attività istituzionali e degli uffici. In ogni caso resta fermo il diritto della Fondazione di richiedere l'uso del Palazzo delle Esposizioni in via prioritaria rispetto ad altre esigenze per il periodo di tempo occorrente per l'allestimento, lo svolgimento e il disallestimento delle manifestazioni espositive approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, così come già stabilito dalla convenzione 6.3.1991 rep. n. 1038 e dallo art. 2 dello Statuto approvato col RD 1.7.37 n.2023.

Articolo 2

Finalità

1. La Fondazione è priva di scopo di lucro, non può distribuire utili, e persegue le seguenti finalità:
 - a) provvedere all'organizzazione ed alla gestione delle Esposizioni quadriennali d'arte e delle iniziative che ad esse sono connesse per il potenziamento dell'arte nazionale, anche nei rapporti con quella straniera;
 - b) promuovere lo svolgimento di manifestazioni annuali nel contesto metropolitano in cui essa opera;
 - c) promuovere la diffusione e la conoscenza all'estero della cultura artistica italiana;
 - d) svolgere e promuovere attività di ricerca, di documentazione, di catalogazione, di pubblicazione editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, con particolare riguardo ai settori delle arti visive, dell'architettura, delle arti decorative, del design, e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono;
 - e) organizzare con cadenza annuale o quadriennale, anche in corrispondenza a quelle sub a), esposizioni a carattere nazionale o internazionale nei settori di cui alla lettera d).
2. La Fondazione orienta la propria attività alla valorizzazione delle giovani generazioni, agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale, garantisce piena libertà di idee e forme espressive e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso fondazioni, enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.
3. Le iniziative della Fondazione sono disciplinate da atti generali adottati dal Consiglio di Amministrazione, anche per quanto concerne il conferimento dei premi ai partecipanti alle esposizioni e ai concorsi banditi in rapporto ad esse. Tali atti possono prevedere che per lo svolgimento di ciascuna attività la Fondazione si avvalga di apposite, temporanee commissioni consultive o giudicatrici, formate da esperti nei singoli settori di attività.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie connesse

1. La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, può in particolare:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - c) partecipare, previa autorizzazione dell'autorità vigilante, ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
 - e) istituire ed erogare premi e borse di studio e bandire concorsi;
 - f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
2. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e della propria immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; la Fondazione può consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità.

Articolo 4

Partecipazione alla Fondazione

1. Alla Fondazione possono partecipare persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono al patrimonio, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o con il conferimento della proprietà di beni materiali o immateriali, ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro.
2. La misura minima, le forme e le modalità dei conferimenti di partecipazione sono definite con delibera del Consiglio di Amministrazione, sottoposta ad approvazione del Ministro per i Beni e le attività culturali, adottata ogni quattro anni, mentre la stima delle contribuzioni diverse dal denaro, ove ne ricorrano i presupposti, avviene ai sensi dell'art. 2343 del Codice Civile.
3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo al Fondo di gestione è stato regolarmente versato.
4. Qualora si verifichi la partecipazione alla Fondazione ai sensi del comma 1, con contributi al patrimonio che raggiungano, almeno il 15% del valore dello stesso, unitamente a contributi al fondo di gestione annualmente non inferiori al 15% del contributo ordinario dello Stato, i partecipanti hanno diritto, qualunque ne sia il numero, ad avere rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione. A tal fine, i Partecipanti designano, mediante votazione cui partecipa ciascuno di essi:
 - a) fermo il contributo al fondo di gestione, un componente del Consiglio di Amministrazione, qualora la partecipazione complessiva al patrimonio della Fondazione sia superiore al 15% ma inferiore o pari al 25% del valore dello stesso;
 - b) fermo il contributo al fondo di gestione, un secondo componente, qualora tale partecipazione superi il 25% del valore del patrimonio della Fondazione.
5. Il regolamento elettorale, adottato dal Consiglio di Amministrazione, prevede in caso di pluralità di partecipanti che hanno titolo alla designazione, la formazione di un ufficio elettorale, presieduto dal Presidente della Fondazione, e che la capacità elettorale attiva sia assegnata a ciascuno dei partecipanti, che si sia giuridicamente impegnato a versare il proprio contributo al Fondo di gestione per tutta la durata del consiglio per il quale le elezioni sono indette, ed in proporzione alla contribuzione effettiva alla Fondazione.

Articolo 5

Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta dei componenti in carica l'esclusione dalla partecipazione alla Fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - c) comportamento contrario agli scopi ed alle finalità di interesse pubblico della Fondazione.
2. Nel caso di persone giuridiche, pubbliche o private, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) apertura di procedure di liquidazione;
 - c) fallimento o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Partecipanti di cui all'articolo 4 possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art.24 del Codice Civile, ma restano obbligati all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.

Articolo 6
Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente della Fondazione;
 - c) il Collegio dei Revisori.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni, ed è composto dal Presidente della Fondazione e da cinque membri, di cui tre designati dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, e due designati dal Comune di Roma, in conformità alla normativa vigente per l'ente locale, ed opera con la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione, dopo il suo insediamento, sceglie su proposta del Presidente il Presidente Onorario tra personalità di chiara fama che condividano le finalità della Fondazione, in possesso di benemeritenze in campo artistico-culturale, nonché sceglie, fra i Consiglieri in carica, il Vice Presidente.
2. Qualora, anche nel corso del mandato del consiglio, si verifichi la partecipazione cui al comma 4 dell'articolo 4, il consiglio è integrato dal o dai componenti designati dai partecipanti, ai sensi dell'articolo 4.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo ai settori di attività della Fondazione, e con comprovate capacità organizzative, e operano nell'esclusivo interesse della Fondazione, senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Fondazione.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, e possono essere riconfermati per una sola volta. Qualora un membro del Consiglio di Amministrazione sia nominato prima della scadenza quadriennale dell'organo, egli resta in carica fino a tale scadenza.
5. Alla costituzione del nuovo consiglio si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza del consiglio precedente.
6. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
7. Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
8. In particolare, il Consiglio provvede a:
 - a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
 - b) adottare o il bilancio di previsione e il conto consuntivo, con la conseguente assegnazione degli stanziamenti per le attività istituzionali o il piano programmatico e il bilancio di esercizio

- nell'ipotesi che sia stato prescelto il regolamento di contabilità civilistica come previsto dalla successiva lettera l);
- c) fissare i modalità e criteri per divenire partecipanti alla Fondazione ai sensi dell'articolo 4 del presente Statuto, con la definizione di un regolamento per le procedure elettorali dei membri del Consiglio di Amministrazione espressi dai partecipanti;
 - d) provvedere, con atti sottoposti ad approvazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla definizione di criteri per le assunzioni di personale, al relativo trattamento economico, alla definizione delle dotazioni organiche e alle decisioni in ordine alla consistenza patrimoniale della Fondazione;
 - e) nominare il Direttore Generale, specificandone il compenso, mediante deliberazione soggetta ad approvazione dell'autorità vigilante;
 - f) delegare, qualora lo ritenga opportuno, parte delle sue attribuzioni o incarichi particolari al Presidente, al Vice Presidente, al Direttore Generale e ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, con il potere di rappresentanza conseguente;
 - g) approvare gli atti generali di disciplina delle esposizioni e dello svolgimento delle altre attività statutarie;
 - h) nominare i componenti delle commissioni per lo svolgimento delle esposizioni e delle altre attività statutarie, ivi comprese quelle per l'assegnazione di premi, gli inviti, l'accettazione, la selezione ed il collocamento delle opere, definendone i rispettivi compensi;
 - i) approvare, in attuazione del presente statuto e nel rispetto dei principi di distinzione tra indirizzo e gestione di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 il regolamento di organizzazione che, in particolare, disponga l'istituzione di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
 - l) adottare, se lo ritiene opportuno, il regolamento di contabilità ispirato a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del DPR n.696/79 e successive modificazioni, soggetto alla approvazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - m) deliberare la proposta di eventuali modifiche statutarie;
 - n) deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e di devoluzione del patrimonio;
 - o) svolgere gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla legge, da regola